CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI [COMPLETARE]	
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	
MISSIONE [COMPLETARE] COMPONENTE [COMPLETARE] INVESTIMENTO	
[COMPLETARE] PROGETTO [ACRONIMO] CUP [COMPLETARE]. CIG	
[COMPLETARE]	
TRA	
L'Istituto [COMPLETARE] del Consiglio Nazionale delle Ricerche	
(in seguito "Ente"), con sede in [COMPLETARE], C.F. 80054330586	
e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal	
[COMPLETARE], domiciliato/a per la carica presso la sede,	
munito/a degli occorrenti poteri in forza del provvedimento	
della Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche/del	
Direttore Generale [COMPLETARE] domicilio digitale PEC:	
[COMPLETARE]	
E	
L'operatore economico (completare) (in seguito "Contraente"),	
con sede legale in (completare indirizzo), C.F. [COMPLETARE] e	
P.IVA [COMPLETARE], rappresentato ai fine del presente atto dal	
Sig. [COMPLETARE], domiciliato per la carica presso la sede	
legale, nella sua qualità di [COMPLETARE], C.F. [COMPLETARE],	
domicilio digitale PEC: [COMPLETARE]	
PREMESSO CHE:	
1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot.	
[COMPLETARE], l'Ente ha disposto di avviare una procedura aperta	
sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71, del D.lgs.	

36/2023	(in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura	
di cui	trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
economic	camente più vantaggiosa basata sul rapporto	
qualità	/prezzo.	
2)Il Res	sponsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot.	
[COMPLET	TARE] ha comunicato la proposta di aggiudicazione in	
favore	del Contraente, per l'importo contrattuale di €	
[COMPLET	TARE] oltre IVA.	
3) Che	il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà	
effettua	ato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione	
dell'ini	iziativa Next Ceneration EU - Italia;	
4) Con	provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto	
l'aggiud	dicazione della fornitura di cui trattasi in favore del	
Contraer	nte;	
5) Con pr	rovvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'efficacia	
della pi	tedetta aggiudicazione;	
6) Il Co	ontraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
fini del	lla sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia	
dell'ade	empimento di tutte le obbligazioni del presente atto,	
secondo	le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha	
costitui	ito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di € [COMPLETARE]	
(euro [COMPLETARE]), mediante cauzione/fideiussione agli atti.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le E	Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

ART I - PREMESSE ED ALTEGA	ART.	1 –	PREMESSE	ΕD	ALLEGAT
----------------------------	------	-----	----------	----	---------

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI	
1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché	
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte	
inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati,	
gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o	
contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara	
prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di	
gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal	
Contraente.	
ART. 2 - OGGETTO	
1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e	
contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente	
delle seguenti attività:	
a) Fornitura di [COMPLETARE]	
b) Installazione e avvio operativo di [COMPLETARE]	
c) (eventuale) Altri servizi connessi alla fornitura	
2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità	
ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti	
e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.	
ART. 3 - IMPORTO	
1)L'importo del contratto è di € XXX.XXX,XX (euro XXX) oltre	
I.V.A. ai sensi di legge.	
2)L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a	

carico del Contraente di cui al presente atto.

3)L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la	
durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso	
diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di	
qualunque natura essi siano.	
ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	
 1)Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal	
presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del	
Codice Civile, da:	
• Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
• Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;	
• Dalla Legge 136/2010 e\s.m.i.;	
• Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;	
• Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;	
• Dalla Legge 41/2023 e s.m.i.;	
• (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa	
al DUVRI;	
• Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003	
e s.m.i.;	
• Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del	
Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.	
101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;	
• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge	
190/2012.	
• Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in	
particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali,	

tra cui il principio di non arrecare un danno sig	mificativo
(DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Com	unicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Or	ientamenti
tecnici sull'applicazione del principio DNSH a	norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la re	silienza";
• Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 202	21/241, in
relazione al principio del contributo all'obiettivo	climatico
e digitale (c.d. tagging), al principio di parità	di genere
e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei g	iovani.
ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE	
1)La fornitura dovrà essere consegnata e install	ata entro
[COMPLETARE] giorni naturali e consecutivi decorrenti	dalla data
di sottoscrizione del presente contratto, presso [CON	MPLETARE];
ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	
1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remun	nerati con
l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi rel	ativi alle
attività e agli adempimenti occorrenti all	'integrale
espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le :	modalità e
le specifiche concordate.	
2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri,	, le spese,
le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le	e spese del
contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di mi	ssione per
il personale addetto all'installazione, senza d	iritto di
rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri deri	Lvanti dal
rispetto della normativa vigente in materia di ass	icurazione

contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs.	
n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	
lavoro e tutela ambientale.	
3)Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
di verifica di conformità.	
4)Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il	
corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione	
dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.	
5)Tracciabilità dei flussi finanziari	
5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità	
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto	
2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire	
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,	
della legge 13 agosto 2010 n.136.	

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione	
all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo	
della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della	
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria.	
ART. 7 - PENALI	
1)Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	
nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto	
 si applica una penale di € XXXXXXXXX (euro XXXXXXX) corrispondente	
all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto	
dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui	
 luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.	
2)L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza	
del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il	
Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle	
penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il	
 risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.	
3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in	
 nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per	
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo	
 di applicazione delle penali.	
4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno	
contestati al Contraente per iscritto.	
5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie	

deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	
 accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata	
 risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si	
applicheranno le penali sopra indicate.	
6)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi	
dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In	
quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere	
reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui	
il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si	
applicano le disposízioni di cui all'art. 125 del Codice;	
7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il	
limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere	
il Contratto al sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.	
ART. 8 - SUBAPPALTO	
1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta,	
affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
a)	
Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso	
l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione	
 delle attività oggetto del subappalto, il contratto di	
subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente	
in materia.	
1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta,	
non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni	

oggetto del presente atto.	
2)Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle	
espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.	
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai	
sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla	
presente clausola comporta la risoluzione del contratto e	
l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il	
diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali	
maggiori danni patiti.	
ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI	
1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2)	
del Codice in caso di novazione soggettiva, nonche in relazione	
a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di	
cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in	
essi contenute.	
ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	
1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da	
effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal	
termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente	
contratto.	
2)Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli	
accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la	
rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche	
 tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché	

alle eventuali migliorie offerte.	
3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da	
apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente	
alle operazioni.	
4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di	
fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al	
precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi	
accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali	
e consecutivi dalla data del verbale.	
5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente	
procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi	
oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche	
di cui al precedente comma 2), l'Ente applichera le penali di	
cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà	
di procedere alla risoluzione.	
6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,	
con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,	
solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state	
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,	
in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini	
e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,	
nonché delle eventuali migliorie offerte.	
7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il	
Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi	
nell'ambito delle attività di verifica e successivamente	

risc	ontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati	
dura	nte il periodo di garanzia.	
	ART. 12 - RESPONSABILITÀ	
1) [1	Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi	
all'	esecuzione del presente contratto. In particolare, è	
resp	onsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o	
imma	teriali, che dovessero essere causati da parte del proprio	
pers	onale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte	
degl	i eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
coll	aboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale	
dipe	ndente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni	
mobi	li e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di	
cui	ai punti 1) e ii), iv) nonché a terzi.	
	ART. 13 - RECESSO	
1) Fe	rmo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice,	
1'En	te potrà recedere dal presente contratto anche nelle	
segu	enti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di	
pubb	lico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in	
appl	icazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c	
2) La	volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un	
prea	vviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e	
cons	ecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla	
corr	esponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1) F	Termo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha	

d	iritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
t	ramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata	
A	.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento	
d	ell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:	
-	Frode nella esecuzione del contratto;	
-	Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
-	Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
C	ompromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
-	Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
р	revenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
a	ssicurazioni obbligatorie del personale;	
-	Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
1	'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
C	ontratto;	
2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
V	erranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
C	orrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
C	ompleto ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
C	aso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
p	ossa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	
m	medesimo.	
3)Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
d	'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
m	erito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
C	ontratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	

l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento	
adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente	
medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo	
contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente	
procederà all'incameramento della cauzione prestata,	
all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli	
eventuali ulteriori danni patiti.	
4)Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva	
dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della	
 documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG	
competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia	
interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà	
comunicata al Contraente tramite posta elettronica cortificata	
ovvero con raccomandata A.R.	
ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
 1)Il Direttore dell'Asecuzione del Contratto (in seguito "DEC")	
 è individuato dall'Ente nella persona del Sig./Dr. XXXXXX.	
 2)Il Contraente ha individuato il <mark>Sig./Dr. XXXXXXX</mark> quale Project	
 manager durante la fase di esecuzione del contratto.	
 ART. 16 - FORZA MAGGIORE	
1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	
l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta	
 a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione	
qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia	
imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.	

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi	
contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva	
comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile	
di impedimento.	
3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza	
maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura	
pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta	
causa.	
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in	
merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.	
679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come	
modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che	
i dati personali contenuti nel presente contratto saranno	,
esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme	
al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai	
doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,	
autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.	
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	
1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La	
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente	
contratto sarà governata e definita in accordo alla legge	
italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le	
norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie	

previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel	
contratto medesimo.	
2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via	
amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa	
che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.	
ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI	
1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette	
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972	
n. 633 e s.m.i.	
2)Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto	
all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art.	
18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le	
disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.	
3)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico	
della Parte richiedente.	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.	
si approvano espressamente tutti gli articoli del presente	
contratto.	
Il Contraente L'Ente	
Il legale rappresentante Il Direttore	
(Nome e COGNOME) (xxxxx)	